



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*CIRC. N. 03/2018*

Castelfranco Veneto, 23 gennaio 2018

**Oggetto: Sacchetti biodegradabili**

Dal **1° gennaio 2018** è entrata in vigore una legge che porta delle novità nell'uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri nei supermercati.

Con la **Direttiva 2015/720** il Parlamento europeo ha approvato una serie di disposizioni per prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti sull'ambiente. Considerando che "le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron ("borse di plastica in materiale leggero"), (...) diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero", il Parlamento Europeo obbliga gli Stati membri ad adottare misure per diminuire in modo significativo il loro utilizzo.

L'Italia recepisce questa direttiva europea tramite il **decreto-legge n.91 del 20 giugno 2017**, che contiene "disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito in legge dalla **legge n.123** del 3 agosto 2017.

**L'articolo 226-bis** della suddetta Legge, vieta la commercializzazione dei sacchetti di plastica in materiale leggero che non hanno precise caratteristiche stabilite dalla legge, e stabilisce che non possono essere distribuite a titolo gratuito.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero quindi, non possono essere distribuite a titolo gratuito e devono avere il prezzo di vendita nello scontrino. La legge non stabilisce un prezzo di riferimento, ma secondo i dati diffusi da Assobioplastiche, i prezzi si attestano prevalentemente su una media di 2 centesimi a busta, variando da 1 a 3 centesimi.

Si evidenzia che le borse ultraleggere biodegradabili, di **spessore inferiore a 15 micron**, sono usate come imballaggio primario per **alimenti sfusi** che si pesano e si prezzano come ad esempio frutta e verdura.

Gli esercizi commerciali che violeranno la legge saranno puniti con una **sanzione amministrativa** pecuniaria che varia da 2.500 a 25.000 euro.

### Quali alimenti si e quali no

Questa normativa si applica esclusivamente alle **borse di plastica a parete sottile meno di 15 micron, usata fine di igiene sui soli alimenti sfusi**. Si escludono a titolo esemplificativo:

- i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto né le vaschette rigide;
- la plastica grossa della mozzarella oppure la plastica forata del pane;
- i sacchetti per trasportare il prodotto, quindi non ai fini igienici;
- i prodotti confezionati.

Tutti gli altri sacchetti a fini igienici a diretto contatto con gli alimenti che sono di plastica più spessa o di altri materiali non sono interessati da alcun obbligo della nuova legge. Possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti a titolo gratuito.

Tuttavia, la legge **non specifica** quali cibi possono venire a contatto con i sacchetti sotto i 15 micron. Si rileva pertanto che i sacchetti biodegradabili leggeri non sono adatti alla conservazione dei cibi umidi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .

Distinti saluti.

*M. Pellizzer*

*M.Hekri*